



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/975591 - Fax 0862/977997 - C.F. 80007080668

ORIGINALE

Registro Generale n. 188

ORDINANZA N. 15 DEL 27-06-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CHIUSURA S.P. 29 ALTO ATERNO DR. ARISCHIA - PRESSO L'ABITATO DI MARRUCI KM. 1+200.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta prot. 9280 del 26.06.2017 prodotta dal Direttore Tecnico della GSA S.p.A., con la quale chiede la chiusura della strada, per il ripristino provvisorio per la riparazione di un collettore fognario, nella S.P. n. 29 Alto Aterno dr. Arischia, presso l'abitato di Marruci, dal Km. 1+200, a decorrere dal 29.06.2017 al 30.06.2017 e comunque fino ad ultimazione lavori;

Constatato che non vi è intralcio alla circolazione stradale in quanto esistono percorsi alternativi;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area prot. 5946 del 28.7.2015;

Visto il nulla - osta della Provinciale dell'Aquila - Settore Viabilità - Logistica e Protezione Civile prot. 15324 del 22.06.2017;

Visto il parere del Responsabile dell'Area tecnica del 26.06.2017;

Ritenuto dover provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

ORDINA

La chiusura della S.P. n. 29 Alto Aterno dr. Arischia, presso l'abitato di Marruci, dal Km. 1+200, a decorrere dal 29.06.2017 al 30.06.2017 e comunque fino ad ultimazione lavori.

DISPONE

Il provvedimento sia reso noto agli utenti mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Il presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Geom. Ioannucci Fabrizio